

Trattato di estradizione tra la Svizzera e il Canada

Concluso il 7 ottobre 1993

Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 1995²

Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 marzo 1996

La Confederazione Svizzera

e

il Canada,

animati dal desiderio di intensificare la collaborazione tra i due Stati nella lotta contro la criminalità e di facilitare le relazioni reciproche in materia di estradizione,

riconfermando il reciproco riconoscimento dei loro sistemi giuridici e delle loro istituzioni giudiziarie,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo dell'extradizione

Gli Stati contraenti si impegnano a estradarsi reciprocamente, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, gli individui reclamati nello Stato richiedente per il perseguimento o l'applicazione oppure per l'esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà per un reato motivante l'extradizione.

Art. 2 Reati motivanti l'extradizione

1. L'extradizione è accordata per reati che, secondo il diritto di uno dei due Stati, sono puniti con una pena o con una misura privativa della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Se la domanda di estradizione concerne una persona condannata per un simile reato e ricercata per l'esecuzione di una pena privativa della libertà o di un'altra misura privativa della libertà, l'extradizione è accordata solamente se rimangono almeno da scontare sei mesi della pena o di una misura privativa della libertà.

2. Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dal diritto di entrambi gli Stati, ma alcuni non adempiono le altre condizioni del numero 1, lo Stato richiesto può accordare l'extradizione anche per questi ultimi reati.

RU 1996 328; FF 1995 I 585

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 12 giu. 1995 (RU 1995 317).

3. Se la domanda d'extradizione concerne una pena privativa della libertà o un'altra misura privativa della libertà, conformemente al numero 1, come anche una pena pecuniaria, lo Stato richiesto può accordare l'extradizione anche per l'esecuzione della pena pecuniaria.
4. Se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è stato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente, l'extradizione è accordata se la persona perseguita è un cittadino dello Stato richiedente. Se la persona di cui è richiesta l'extradizione non è un cittadino dello Stato richiedente, lo Stato richiesto ha facoltà di accordare l'extradizione.
5. Ai sensi del presente articolo,
 - a) un reato è considerato motivante l'extradizione, indipendentemente dal fatto che le leggi degli Stati comprendano i reati nella medesima categoria di reati oppure se questi sono definiti con termini differenti;
 - b) deve essere preso in considerazione l'insieme degli atti o delle omissioni imputati alla persona reclamata per stabilire se i fatti che costituiscono un reato motivino l'extradizione nello Stato richiesto.
6. L'extradizione può essere accordata indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato per il quale è stata domandata l'extradizione a condizione che i fatti:
 - a) fossero perseguibili nello Stato richiedente al momento della perpetrazione;
 - e
 - b) supponendo che fossero stati commessi nello Stato richiesto, fossero perseguibili dalle leggi vigenti in detto Stato al momento della presentazione della domanda di estradizione.

Art. 3 Eccezioni all'extradizione

1. L'extradizione non è concessa se:
 - a) il reato per il quale è domandata l'extradizione è considerato reato politico dallo Stato richiesto;
 - b) esistono motivi seri per ritenere che la domanda di estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire la persona reclamata per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche;
 - c) il reato per il quale è domandata l'extradizione è previsto come tale con riferimento al diritto militare senza essere un reato di diritto comune;
 - d) in merito al reato per il quale è domandata l'extradizione è già stata pronunciata una sentenza cresciuta in giudicato nello Stato richiesto; oppure
 - e) la persona per cui è domandata l'extradizione non può essere perseguita o punita, secondo le leggi di uno degli Stati contraenti, a motivo della prescrizione dell'azione o della pena.

2. L'extradizione può essere rifiutata se:

- a) il reato per il quale è domandata l'extradizione è considerato reato fiscale dallo Stato richiesto;
- b) la persona di cui è domandata l'extradizione è cittadino dello Stato richiesto. Se rifiuta l'extradizione di uno dei suoi cittadini, lo Stato richiesto, su domanda dell'altro Stato, deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti affinché possano essere attuati perseguimenti nei confronti della persona reclamata per tutti o per taluni reati oggetto della domanda di estradizione. La nazionalità è determinata al momento in cui è stato commesso il reato per il quale è domandata l'extradizione;
- c) il reato per il quale è domandata l'extradizione è di competenza dello Stato richiesto e questo Stato intende perseguire il reato. In tale caso, prima di rifiutare, l'autorità competente dello Stato richiesto decide, dopo consultazione con l'autorità competente dello Stato richiedente, se estradare la persona reclamata oppure se sottoporre il caso, per il perseguimento giudiziario, alle proprie autorità competenti. Prima di decidere, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le circostanze determinanti, segnatamente:
 - la data e il luogo della commissione di ciascun reato oppure il luogo in cui ne era prevista la commissione;
 - il luogo in cui si sono o avrebbero dovuto verificarsi gli effetti; – i rispettivi interessi degli Stati contraenti;
 - la nazionalità della persona reclamata e quella della vittima; – la residenza abituale della persona reclamata; e
 - l'accessibilità delle prove e del luogo in cui sono reperibili;
- d) se il reato, per il quale è domandata l'extradizione, oppure se qualsiasi altro reato per cui la persona può essere detenuta o giudicata in virtù del presente Trattato è punita con la pena capitale secondo il diritto dello Stato richiedente, tranne se quest'ultimo Stato s'impegna a non fare eseguire la pena capitale; o
- e) se il reato per il quale è domandata l'extradizione è stato oggetto di una sentenza cresciuta in giudicato in uno Stato terzo:
 - quando detta sentenza è di assoluzione per la persona reclamata; o
 - quando la pena o un'altra misura privative della libertà pronunciata contro la persona reclamata è stata eseguita completamente oppure è stata oggetto di una grazia o di un'amnistia.

Art. 4 Vie di trasmissione

Le domande di estradizione e qualsiasi ulteriore corrispondenza sono oggetto di comunicazioni tra i Ministeri di giustizia degli Stati contraenti; non è tuttavia esclusa la via diplomatica.

Art. 5 Domanda e atti a sostegno

1. Tutte le domande di estradizione sono formulate per scritto e corredate di:
 - a) indicazioni sull'identità e, se possibile, nazionalità e presunto luogo di mora, connotati, fotografia e impronte digitali della persona reclamata;
 - b) un riassunto dei fatti, compresi data e luogo del reato;
 - c) un esposto delle disposizioni legali contenenti i principali elementi costitutivi del reato per cui è domandata l'extradizione, definizione del reato, pena prevista per detto reato nonché termini di prescrizione del perseguimento o dell'esecuzione penali; e
 - d) indicazioni concernenti la giurisdizione dello Stato richiedente se il reato è stato commesso fuori del suo territorio.
2. La domanda di estradizione di una persona perseguita o condannata in contumacia è corredata di:
 - a) una copia del mandato d'arresto; e
 - b) se il diritto dello Stato richiesto lo esige, prove che giustifichino il «rinvio a procedere» se i fatti sono avvenuti nello Stato richiesto. A tale scopo, un esposto delle circostanze che descriva gli elementi di prova raccolti, compresa la prova dell'identità dell'autore del reato, indipendentemente dal fatto che gli elementi siano o non siano stati raccolti od ottenuti sul territorio dello Stato richiedente, dimostra i fatti descritti, non importando se questi elementi siano o no ammissibili altrimenti secondo il diritto dello Stato richiesto, a condizione che detto esposto sia firmato da un'autorità giudiziaria o da un procuratore il quale certifichi che gli elementi descritti nell'esposto sono stati raccolti conformemente al diritto dello Stato richiedente. Quest'ultimo può integrare nell'esposto qualsiasi dichiarazione, rapporto, riproduzione o altra documentazione utile.
3. La domanda di estradizione di una persona condannata è corredata di:
 - a) una copia della sentenza penale o, se la persona perseguita è stata ritenuta colpevole ma la pena non è ancora stata pronunciata, di una dichiarazione pertinente dell'autorità giudiziaria;
 - b) una copia o di una menzione dell'atto d'accusa per cui la persona perseguita è stato condannata;
 - c) una copia del mandato d'arresto o della menzione che la persona reclamata è passibile di una pena privativa della libertà in seguito alla sentenza penale; e
 - d) se la pena è già stata pronunciata, una copia di questa decisione nonché della menzione della parte di pena non eseguita.
4. Tutti gli atti e le rispettive copie presentati a sostegno di una domanda di estradizione che risultino essere stati certificati, rilasciati o firmati da un'autorità giudiziaria o da un funzionario dello Stato richiedente, sono ammessi come elementi di prova nella procedura di estradizione dello Stato richiesto, anche se non sono rilasciati sotto giuramento o dichiarazione solenne e non è necessario certificare la firma o la qualità del firmatario.

5. Ogni traduzione degli atti a sostegno di una domanda di estradizione, presentata dallo Stato richiedente, è ammessa per qualsiasi scopo utile nella procedura di estradizione.

Art. 6 Autenticazione degli atti

Non è richiesta autenticazione o altra attestazione degli atti prodotti a sostegno di una domanda di estradizione.

Art. 7 Lingue

Tutti gli atti prodotti in virtù del presente Trattato sono redatti o tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto che sarà da esso designata di caso in caso.

Art. 8 Informazioni complete

Se lo Stato richiesto ritiene che gli atti prodotti a sostegno di una domanda di estradizione sono insufficienti per concedere l'extradizione, esige che gli siano messe a disposizione informazioni complete entro un termine da esso assegnato.

Art. 9 Estradizione semplificata

Se la persona reclamata acconsente, può essere estradata in virtù del presente Trattato anche se non sono adempiute le esigenze di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 10 Arresto provvisorio

1. In caso d'urgenza, ciascuno Stato contraente può domandare, sia tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (INTERPOL), sia per altra via, l'arresto provvisorio della persona reclamata. La domanda può essere trasmessa con qualsiasi mezzo di comunicazione che lascia una traccia scritta.

2. La domanda di arresto provvisorio contiene:

- a) indicazioni concernenti l'identità della persona reclamata e, se possibile, la nazionalità, il presunto luogo di dimora e i connotati;
- b) la menzione che verrà domandata l'extradizione;
- c) la data, il luogo e la designazione del reato nonché un breve esposto delle circostanze;
- d) la dichiarazione che è in vigore un mandato d'arresto o che è stata pronunciata una condanna, con data, luogo e nome dell'autorità emittente; e
- e) l'indicazione del massimo della pena privativa della libertà che può essere o che è stata effettivamente comminata nonché, all'occorrenza, la parte di pena non eseguita.

3. Ricevuta la domanda d'arresto provvisorio, lo Stato richiesto prende, conformemente al proprio diritto, i provvedimenti necessari per far arrestare la persona reclamata e informa immediatamente lo Stato richiedente in merito al seguito dato alla sua domanda.

4. L'arresto provvisorio termina se, entro quaranta giorni dall'arresto della persona reclamata, l'autorità competente svizzera o canadese non ha ricevuto la domanda formale di estradizione e gli atti a sostegno della domanda. Su richiesta motivata, questo termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni al massimo.

5. Se la domanda di estradizione e gli atti a sostegno sono inviati successivamente, la rimessa in libertà di una persona, conformemente al numero 4 del presente articolo, non pregiudica l'apertura o il proseguimento di una procedura di estradizione.

Art. 11 Concorso di domande

1. Se l'extradizione di una persona è domandata da due o più Stati, lo Stato richiesto statuisce a quale Stato è accordata l'extradizione e comunica la decisione agli Stati richiedenti.

2. Per statuire a quale Stato la persona debba essere estradata, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le circostanze determinanti, soprattutto della gravità proporzionale dei fatti, se le domande concernono più reati, della data e del luogo della commissione di ogni reato, delle date rispettive delle domande di estradizione, della nazionalità e del domicilio della persona perseguita nonché della possibilità di riestradizione a uno Stato terzo.

Art. 12 Decisione e consegna

1. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la decisione sulla domanda di estradizione. Qualsiasi rifiuto completo o parziale della domanda di estradizione deve essere motivato.

2. Se l'extradizione è accordata, lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della detenzione subita in vista dell'extradizione dalla persona perseguita.

3. Se l'extradizione è accordata, lo Stato richiesto deve consegnare la persona in un luogo del suo territorio idoneo per lo Stato richiedente.

4. Lo Stato richiedente prende in consegna la persona reclamata entro un congruo termine che viene fissato dallo Stato richiesto; se la persona reclamata non è stata presa in consegna entro il termine stabilito, lo Stato richiesto può rifiutare l'extradizione per il medesimo reato.

5. Se la consegna o la presa in consegna della persona da estradare è impedita da forza maggiore, lo Stato contraente impedito deve informare l'altro Stato. Entrambi gli Stati convengono un nuovo termine per la consegna e in tal caso si applicano le disposizioni del numero 4 del presente articolo.

Art. 13 Consegna rinviata o condizionale

1. Se la persona reclamata è perseguita o scontata una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per cui è domandata l'extradizione, lo Stato richiesto può consegnare la persona reclamata oppure rinviare la consegna fino alla conclusione della procedura oppure fino a quando sia scontata totalmente o parzialmente la pena inflitta. Lo Stato richiesto comunica ogni proroga allo Stato richiedente.

2. Per quanto ammesso dal diritto dello Stato richiesto, la persona reclamata della quale è stata domandata l'extradizione può essere temporaneamente consegnata, per il perseguimento, da detto Stato a quello richiedente, alle condizioni determinate dagli Stati contraenti. La persona restituita allo Stato richiesto dopo consegna temporanea, può essere consegnata definitivamente, secondo le disposizioni del presente Trattato, per scontare la pena inflitta.

Art. 14 Consegna di oggetti

1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sequestra e rimette, nella misura consentita dal suo diritto, gli oggetti:

- a) che possono servire da mezzi di prova; o
- b) che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso della persona reclamata o sono stati scoperti ulteriormente.

2. La consegna degli oggetti di cui al numero 1 del presente articolo è effettuata anche qualora l'extradizione già accordata non possa aver luogo in seguito al decesso o all'evasione della persona reclamata.

3. Se detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio dello Stato richiesto, quest'ultimo può, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterli sotto condizione di restituzione.

4. Sono tuttavia riservati i diritti che lo Stato richiesto o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se esistono tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, sono restituiti al più presto e senza spese allo Stato richiesto.

Art. 15 Regola della specialità

1. La persona che è stata estradata non può essere né perseguita, né giudicata, né sottoposta ad altre restrizioni della libertà personale per un reato, commesso prima della sua consegna, che non sia quello motivante l'extradizione, salvo nei casi seguenti:

- a) lo Stato richiesto vi acconsente;
- b) avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua liberazione definitiva, lo Stato richiedente o se vi è ritornata dopo averlo lasciato; o
- c) la persona estradata vi acconsente davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

2. La domanda di consenso dello Stato richiesto ai termini del numero 1 del presente articolo deve essere corredata degli atti di cui nell'articolo 5 nonché di qualsiasi dichiarazione fatta dalla persona estradata in merito al reato in questione.

3. Se l'imputazione per cui la persona è stata estradata è successivamente modificata, detta persona può essere perseguita o condannata a una pena soltanto se il reato, secondo la nuova qualificazione, è:

- a) fondato sostanzialmente sui medesimi fatti esposti nella domanda di estradizione e negli atti a sostegno della medesima; e
- b) punibile con una pena massima equivalente o meno severa di quella prevista per il reato per cui la persona è stata estradata.

Art. 16 Riestradizione a uno Stato terzo

1. La persona consegnata allo Stato richiedente non può essere riestradata a uno Stato terzo per un reato anteriore alla consegna, tranne se:

- a) lo Stato richiesto vi acconsente;
- b) avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non ha lasciato lo Stato richiedente nei quarantacinque giorni successivi alla liberazione definitiva a causa del reato che aveva motivato la consegna o se vi è ritornata dopo averlo lasciato; o
- c) se la persona estradata vi acconsente davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

2. Lo Stato richiesto può domandare la produzione degli atti di cui nell'articolo 5 concernenti qualsiasi consenso dato ai termini del numero 1 lettera a del presente articolo.

Art. 17 Transito

Nella misura ammessa dal suo diritto, ciascuno Stato contraente, su domanda scritta dell'altro Stato, accorda il transito attraverso il suo territorio. La domanda di transito:

- a) può essere trasmessa con qualsiasi mezzo che lascia una traccia scritta; e
- b) deve inoltre contenere le informazioni di cui all'articolo 10 numero 2.

Art. 18 Costi

1. Lo Stato richiesto prende tutti i provvedimenti necessari e assume i costi per le procedure inerenti alla domanda di estradizione, compresi i costi per il perseguimento in seguito al rifiuto di accordare l'estradizione a causa della nazionalità della persona reclamata.

2. Lo Stato richiesto assume i costi cagionati sul suo territorio dall'arresto e dalla detenzione della persona di cui è domandata l'estradizione, sino alla presa a carico di quest'ultima da parte degli agenti dello Stato richiedente.

3. Lo Stato richiedente assume i costi di trasporto della persona perseguita, a partire dal territorio dello Stato richiesto.

Art. 19 Svolgimento delle procedure

1. In caso di domanda di estradizione presentata dalle autorità svizzere, la procedura di estradizione è condotta dal Procuratore generale del Canada.

2. In caso di domanda di estradizione presentata dalle autorità canadesi, la procedura di estradizione è condotta dall'Ufficio federale di polizia.

Art. 20 Altri obblighi

Il presente Trattato non pregiudica altri obblighi derivanti o che potrebbero derivare da qualsiasi convenzione multilaterale vincolante gli Stati contraenti.

Art. 21 Consultazione

1. Su domanda di uno Stato contraente, è organizzata una consultazione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato oppure in relazione a un caso particolare.

2. Qualsiasi divergenza che non possa essere risolta dagli Stati contraenti è oggetto di negoziati concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato.

Art. 22 Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato entra in vigore centottanta giorni dopo che gli Stati contraenti si saranno notificati per scritto l'adempimento delle rispettive condizioni d'entrata in vigore del Trattato.

2. Eccettuate le procedure di estradizione pendenti, con l'entrata in vigore del presente Trattato sono abrogate, per quanto concerne le relazioni tra la Svizzera e il Canada, le disposizioni:

- a) del Trattato d'extradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna, concluso a Berna il 26 novembre 1880³;
- b) della Convenzione addizionale al Trattato summenzionato, conclusa a Londra il 29 giugno 1904.

3. Ciascuno Stato contraente può, in ogni momento, denunciare per scritto il presente Trattato; la denuncia avrà effetto centottanta giorni dopo la sua notificazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, il 7 ottobre 1993, in inglese e in francese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la Svizzera:

A. Koller

Per il Canada:

J.S. Roy

³ RS 0.353.936.7

